



Allegato H al Provvedimento dirigenziale n. n. 18 del 19/03/2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 2014-2020)

REGOLE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO FIENO LETAME

Di seguito vengono riportate le modalità con cui devono essere stipulati i contratti fieno ai fini dell'ammissibilità e/o del rispetto degli impegni delle domande di sostegno e/o pagamento delle Misure 10 – 11 – 13.

DEFINIZIONI

Contratto fieno letame (CFL) = accordo sottoscritto tra un'azienda zootecnica e un'azienda foraggera aventi un fascicolo aziendale validato nel SIAN ove l'azienda foraggera dichiara di cedere il proprio foraggio ad un'azienda zootecnica in cambio di un'adeguata fertilizzazione organica e ove l'azienda zootecnica si impegna a effettuare la fertilizzazione organica e di conseguenza beneficia di una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha)

aziende zootecniche = aziende aventi un carico animale al 31/03 uguale o superiore alle 0,5 UBA/ha di superficie foraggiere non avvicendate di fondovalle e mayen

aziende foraggiere = aziende aventi un carico animale al 31/03 inferiore alle 0,5 UBA/ha di superficie foraggiere non avvicendate di fondovalle e mayen

FINALITA DEL CONTRATTO FIENO LETAME

Il contratto fieno letame è un **documento essenziale per le aziende foraggiere per poter aderire alla misura 10.1.1.**, in quanto è solo presentando un CFL che possono dimostrare il rispetto dell'impegno della "concimazione organica".

Il contratto fieno letame è un **documento necessario per le aziende zootecniche per poter aderire alla misura 10.1.1. che non rispettano il carico di fondovalle di 2,2 UBA/ha** e che necessitano di superfici foraggiere di fondovalle e mayen (prati) per avere una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha).

Il contratto fieno letame è un **documento facoltativo per le aziende zootecniche** per poter aderire alla **misura 10.1.1. che rispettano il carico di fondovalle di 2,2 UBA/ha.**

Il contratto fieno letame è un **documento necessario per le aziende zootecniche per poter aderire alla misura 11 che non rispettano il carico di fondovalle di 2,2 UBA/ha** e che necessitano di superfici foraggiere di fondovalle e mayen (prati) per avere una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha).

Il contratto fieno letame è un **documento necessario per le aziende zootecniche** per poter aderire alla **misura 13 che non rispettano il carico di fondovalle di 6,1 UBA/ha** e che necessitano di superfici foraggiere di fondovalle e mayen (prati) per avere una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha).

CONDIZIONI DI STIPULA

1. Il Contratto fieno letame (CFL) può essere sottoscritto esclusivamente tra un'azienda zootecnica e un'azienda foraggera.
2. Nel caso di aziende biologiche, il CFL deve essere sottoscritto esclusivamente tra un'azienda zootecnica e un'azienda foraggera entrambe certificate biologiche.
3. Le aziende contraenti devono avere un fascicolo aziendale validato nel SIAN, indipendentemente dall'adesione a specifiche misure.
4. Le particelle catastali oggetto del CFL devono essere presenti nelle **superfici a premio (SOI)** nelle relative domande (M10-M11-M13) e devono rientrare nelle superfici foraggere di **fondovalle e mayen** afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali:
 - Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato (**codice 336 uso 052**);
 - Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato (**codice 899 uso 052**);
5. le particelle catastali non possono essere presenti in più accordi, pena l'esclusione dalla superficie utile per il calcolo del carico aziendale.